

Lavori a carattere temporaneo: nuovo modulo di denuncia ed istruzioni operative
Inail, circolare 13.07.2005 n. 36

Via al nuovo modulo per la denuncia dei lavori a carattere temporaneo, prevista dalle modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi.

Con la circolare n. 36 del 13 luglio 2005 l'INAIL rinnova dopo 29 anni il modello con cui le aziende denunciano l'inizio dell'attività a carattere temporaneo fornendo le relative istruzioni operative.

(Altalex, 26 luglio 2005)

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Circolare n. 36 del 13 luglio 2005.

Oggetto: Lavori a carattere temporaneo. Nuovo modulo di denuncia. Istruzioni operative.

Quadro Normativo

- Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000, art. 12 delle modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi, relativo alle modalità di denuncia e gestione dei nuovi lavori temporanei.
- Circolare n. 9 dell'11 febbraio 2002, punto 11, relativo alle denunce dei lavori a carattere temporaneo e alla relativa gestione, ai sensi del suddetto art. 12.
- Circolari n. 19 del 25 marzo 1976 e n. 44 del 28 maggio 1977, riguardanti, tra l'altro, il modulo 66-D.L. "Denuncia di nuovo lavoro - Costruzioni: edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte".

PREMESSA

Nel quadro delle iniziative dirette all'aggiornamento ed alla semplificazione della modulistica ufficiale, è stato definito il nuovo modulo per la denuncia dei lavori a carattere temporaneo, prevista dalle modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi (nel seguito, MAT)¹.

Le vigenti disposizioni², come è noto, individuano anche speciali modalità di gestione dei lavori a carattere temporaneo, disponendone l'accentramento e cioè l'inclusione nell'ambito di un'unica posizione assicurativa territoriale (nel seguito, PAT) - accesa presso la Sede INAIL nella cui circoscrizione il Datore di lavoro ha la sua sede legale - di tutti i lavori aventi la menzionata natura³.

La finalità delle seguenti istruzioni è quella di assicurare il corretto utilizzo del nuovo modulo di denuncia e, al tempo stesso, il consolidarsi di modalità di gestione conformi alle disposizioni in vigore.

1. NUOVO MODULO DI DENUNCIA. ABOLIZIONE DEL MODULO 66-D.L.

Il Modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo⁴ sostituisce, a decorrere dalla data di pubblicazione di questa circolare, il modulo 66-DL.

2. CONTENUTO DEL NUOVO MODULO

Il nuovo modulo di denuncia conferma sostanzialmente l'impostazione generale del precedente modulo 66-D.L. e si configura, quindi, come modulo semplificato ed alternativo rispetto al modulo di denuncia di variazione.

La compilazione deve essere effettuata secondo le istruzioni riportate in allegato al modulo stesso, al quale si fa rinvio.

3. QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO IL NUOVO MODULO

L'utilizzo del nuovo modulo presuppone la contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni:

1. temporaneità dei nuovi lavori
2. riconducibilità dei lavori stessi ad una voce di rischio già presente nell'ambito della PAT attiva presso la Sede INAIL nella cui circoscrizione il Datore di lavoro ha la sua sede legale (nel seguito, "Sede accentrante").

Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni.

a) Lavori a carattere temporaneo

Ai fini tariffari, sono lavori a carattere temporaneo i lavori che abbiano un termine finale certo - determinato o determinabile - anche se di lunga durata (es., contratto d'appalto per la costruzione di una diga con fine lavori a dieci anni dall'inizio).

In proposito, si segnala che la casistica più frequente è quella dei lavori edili ed affini espressamente menzionati nel vecchio modulo 66-DL. Tuttavia, rientrano in questo ambito applicativo anche gli altri lavori aventi durata temporanea, quali, ad esempio, quelli derivanti dalla gestione temporanea (in appalto) di un servizio di mensa scolastica o di un servizio di pulizia di un edificio, privato o pubblico⁵.

b) Riconducibilità del lavoro a carattere temporaneo a voci di tariffa già attive nell'ambito della PAT della "Sede accentrante".

Il nuovo lavoro temporaneo deve essere riconducibile ad una voce di tariffa già attiva nell'ambito della PAT della Sede accentrante (anche se relativa ad un'attività stabile).

4. QUANDO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IL NUOVO MODULO

a) Nuovi lavori stabili (non aventi carattere temporaneo)

I nuovi lavori stabili:

- devono essere denunciati con la modulistica ordinaria (denuncia di variazione)⁶
- sono soggetti alle ordinarie modalità di gestione⁷

b) Nuovi lavori a carattere temporaneo non riconducibili a voci di tariffa già attive nell'ambito della PAT della "Sede accentrante".

Questi lavori:

- devono essere denunciati con la modulistica ordinaria (denuncia di variazione)
- ma devono essere gestiti con le modalità previste dalle richiamate disposizioni in tema di lavori temporanei⁸ (riconduzione nell'ambito della PAT attiva presso la "Sede accentrante").

In questi casi, infatti, l'impossibilità di utilizzare il modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo deriva esclusivamente dall'esigenza di acquisire tutte le informazioni e notizie necessarie per la corretta valutazione del nuovo rischio (informazioni e notizie presenti solo in parte nella modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo).

Una volta acquisita la relativa denuncia di variazione, il nuovo rischio temporaneo dovrà essere però gestito con le summenzionate modalità, e cioè riconducendolo nell'ambito della PAT attiva presso la "Sede accentratrice"⁹.

Al riguardo, ad integrazione delle istruzioni impartite¹⁰, ed al fine di assicurare che la gestione dei lavori in parola sia conforme alle modalità prescritte, si dispone che nella parte descrittiva delle lavorazioni sia messa in rilievo la natura temporanea del nuovo lavoro, apponendovi - prima della descrizione delle lavorazioni, che è comunque dovuta - la dicitura "LAVORO TEMPORANEO" o altra equivalente.

5. ERRATO UTILIZZO DEL NUOVO MODULO DI DENUNCIA

In relazione alla casistica descritta al precedente punto 3, lett. b), nel caso di utilizzo del modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo in luogo della modulistica ordinaria, la Sede inviterà il Datore di lavoro a compilare e presentare la denuncia sulla modulistica ordinaria, assegnandogli un congruo termine, comunque non inferiore a 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora la nuova denuncia sia presentata o spedita nel termine assegnato, sarà considerata quale data di presentazione o spedizione quella della precedente denuncia (presentata o spedita sul modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo).

6. ABROGAZIONI

A decorrere dalla data di pubblicazione di questa circolare sono abrogate le circolari n. 19 del 25 marzo 1976 e n. 44 del 28 maggio 1977, nella parte riguardante il modulo 66-D.L. "Denuncia di nuovo lavoro - Costruzioni: edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte".

7. DOVE REPERIRE LA NUOVA MODULISTICA

Le Unità operative disporranno, in fase di avvio, di un congruo numero di modelli cartacei direttamente spediti dalla Tipografia. Eventuali richieste successive saranno effettuate da ciascuna Unità direttamente alla Tipografia, in relazione alle specifiche esigenze operative.

In proposito, è utile segnalare che:

- il nuovo modulo di denuncia potrà essere direttamente scaricato dall'Utenza accedendo all'apposita sezione "modulistica" dal sito internet aziendale
- è previsto il rilascio di una procedura per l'invio telematico della denuncia.

Ulteriori informazioni ed istruzioni a quest'ultimo riguardo saranno oggetto di apposita comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Maurizio CASTRO

[Allegati: 1](#) (link al sito dell'INAIL - formato .pdf)

1.Cfr. art. 12 delle modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.

2.Art. 12 delle modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi.

3.Cfr circolare n. 9/2002, punto 11.

4. [Allegato 1.](#)

5.In sostanza, i lavori a carattere temporaneo si distinguono dai lavori a carattere stabile non per la loro intrinseca natura ma per il fatto che per i lavori a carattere stabile non è prevista una data finale (ad esempio, apertura di una nuova filiale di una banca; apertura di un nuovo punto vendita di una catena di supermercati alimentari). I nuovi lavori a carattere stabile devono sempre essere denunciati con apposita denuncia di variazione e non sono soggetti alle modalità di gestione di cui all'articolo 12 delle MAT.

6.Nell'attuale sistema tariffario, la denuncia di variazione si riferisce a tutte le modifiche ed estensioni di rischio che riguardino Datori di lavoro già assicurati e, quindi, in possesso di codice ditta e n. PAT. Nell'ambito di questa categoria generale, si possono tuttavia distinguere le tre seguenti tipologie di denuncia di variazione:

1. denuncia di variazione per apertura di nuova sede di lavoro

2. denuncia di variazione per l'avvio di una nuova lavorazione nell'ambito della stessa sede di lavoro

3. denuncia di variazione per la modifica della lavorazione svolta nella sede di lavoro.

7.Le soluzioni gestionali possono essere così riassunte:

a) se il nuovo lavoro viene avviato presso una diversa sede di lavoro si provvederà all'apertura della nuova PAT ed alla istituzione, in tale ambito, del rischio relativo al nuovo lavoro

b) se il nuovo lavoro viene avviato presso la stessa sede di lavoro e consiste in una nuova lavorazione che si affianca a quella già assicurata, verrà istituito il nuovo rischio (nuova voce) relativo al nuovo lavoro

c) se il nuovo lavoro viene avviato presso la stessa sede di lavoro e consiste in una nuova lavorazione che sostituisce quella già assicurata, verrà istituito il nuovo rischio (nuova voce) relativo al nuovo lavoro e, contestualmente, cessato il rischio relativo alla vecchia lavorazione.

8.Art. 12 delle modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi.

9.Nel caso in cui lavori temporanei regolarmente denunciati risultino inclusi in una o più PAT diverse da quella relativa alla "Sede accentrante", è possibile ricondurli alla PAT corretta secondo le indicazioni operative illustrate nella circolare n. 9/2002, preavvertendo la ditta della variazione d'ufficio, con accensione del nuovo rischio nell'ambito della PAT attiva presso la "Sede accentrante". Nel caso in cui presso tale Sede non sia attiva una PAT, l'accensione del nuovo rischio dovrà essere preceduta dall'apertura della relativa PAT. Qualora nell'ambito di tale rischio siano compresi anche lavori stabili, non dovrà essere cessato il rischio e si procederà soltanto al travaso nella PAT della "Sede accentrante" delle masse salariali e degli eventi infortunistici relativi ai lavori temporanei. La funzione di aggancio è illustrata nella lettera inviata da questa Direzione generale, Direzione Centrale Rischi, dell'8 agosto 2002, reperibile nel sito Internet aziendale (Istruzioni Operative).

10.Circolare n. 9/2002.

(da www.altalex.it)